

TI_GERICHTE 15.2018.11 vom 8. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.11

FR: TI_GERICHTE 15.2018.11 du 8 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 15.2018.11 del 8 giugno 2018

Regeste

Ricorso contro la notificazione di precetti esecutivi a una persona non espressamente abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell'escusso domiciliato all'estero

Erwägungen

E. 1

Il ricorrente contesta la validità della notificazione dei precetti esecutivi, siccome – a suo dire – l'UE non ha rispettato le prescrizioni di legge in tema di notifica degli atti esecutivi all'estero, in particolare la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), a cui hanno aderito sia la Svizzera sia la Bulgaria. L'insorgente è quindi del parere che tutti gli atti esecutivi sono inficiati da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni tempo. Nelle osservazioni del 10 marzo 2018 rileva inoltre di non aver mai nominato PI 2 suo rappresentante per la ricezione dei precetti e/o di qualsivoglia atto di esecuzione a partire dal settembre 2016 e fa pure notare che il 22 novembre 2016 non risiedeva più in Ticino, bensì in Bulgaria.

E. 1.1

La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Un atto esecutivo può anche essere notificato a un rappresentante convenzionale del debitore (ad esempio al suo avvocato), alla condizione però che questi sia stato espressamente abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del debitore (Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005 n. 21 ad art. 64, n. 7 e 10 ad art. 66; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 25 ad art. 64 LEF; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n.

E. 1.2

Nel caso in rassegna, non risulta dagli atti che prima della notifica dei precetti esecutivi l'escusso abbia mai comunicato all'UE di a vere abilitato, mediante procura, PI 2 a ricevere atti esecutivi per suo conto. Del resto, neppure è comprovato ch'egli abbia fornito una simile indicazione alla polizia comunale di _____, contrariamente a quanto dichiarato dalla cancelleria del Comune di _____ (sopra, consid. I). La notificazione dei precetti avvenuta il 22 novembre 2016 è dunque irregolare.

E. 1.3

Orbene, secondo la banca dati sui movimenti della popolazione ("MovPop"), l'escusso è partito dal Comune di _____ per la Bulgaria il 24 giugno 2016 e, come emerge dallo scritto del 12 febbraio 2018 e dal certificato di domicilio allegato – entrambi rimasti incontestati –, egli è domiciliato a _____, in Bulgaria dal 3 ottobre 2016. Di conseguenza l'Ufficio avrebbe dovuto notificare i precetti in via rogatoria conformemente

alla CLA65 (art. 66 cpv. 3 LEF). 2. Tenuto conto di quanto precede, occorre ora determinare quali sono le sanzioni legate a una notificazione scorretta. 2.1 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l'atto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l'escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest'ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2). 2.2 Nel caso di specie, già si è detto che la notificazione dei precetti esecutivi non ha avuto luogo conformemente alla legge (sopra, consid. 1.2). Ora, il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dell'esistenza delle esecuzioni soltanto il 15 gennaio 2018, in occasione di un breve rientro in Svizzera, dopo aver sentito telefonicamente l'escutente. Non vi è però prova ch'egli abbia preso atto del contenuto dei precetti, non essendogli mai pervenuti direttamente, nemmeno in forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). D'altronde, anche volendo considerare che l'avv. RA 1, precedente patrocinatore dell'escusso, fosse legittimato a ricevere atti esecutivi per conto di quest'ultimo, ciò che comunque non può presumersi dalla generica procura del 17 ottobre 2016 presente agli atti – l'avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, come nel caso di specie, restando libero di non accettare la notifica d'un precetto esecutivo per il mandante (DTF 69 III 84-85; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_45/2015 del 20 aprile 2015 e sentenza CEF 15.2010.21 dell'8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima] consid. 3) –, il 5 luglio 2017 l'UE aveva notificato a costui unicamente le comunicazioni delle domande di realizzazione, atti che non menzionano tutti gli elementi di un precetto esecutivo. 2.3 A fronte delle predette considerazioni, non si può ritenere che l'escusso abbia avuto conoscenza del contenuto dei precetti esecutivi, sicché la notificazione avvenuta il 22 novembre 2016 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata d'ufficio in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso si rivela dunque fondato. 3. In accoglimento del gravame, la notificazione dei precetti esecutivi è dichiarata nulla, come pure nulli sono gli atti successivi, ovvero le comunicazioni delle domande di realizzazione. L'Ufficio è quindi tenuto a notificare nuovamente i precetti esecutivi a RI 1 presso l'avv. PA 1 in virtù della procura 16 gennaio 2018 acclusa ai ricorsi. 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso concernente l'esecuzione n. _____ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei successivi atti. 2. Il ricorso concernente l'esecuzione n. _____ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei successivi atti. 3. Il ricorso concernente l'esecuzione n. _____ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei successivi atti. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 6

ad art. 64 e n. 8 ad art. 66 LEF). In tale evenienza, tosto che ne sia venuto a conoscenza, l'ufficio di esecuzione è tenuto a notificare l'atto alla persona che l'esecusso ha designato quale suo rappresentante nella specifica esecuzione (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010 consid. 6/b e riferimenti citati; cfr. anche 15.2010.21 dell'8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima] consid. 3). Se il debitore è però domiciliato all'estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo op. cit., n. 11 ad art. 66). Nei rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la CLA65, che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017, consid. 2.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.